

14.3.20. Legge 23 dicembre 1880
Che modifica l'altra Legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli articoli 8, 14, e 15 della Legge 25 maggio 1876, n. 3124, sulla Sila di Calabria sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito ai termini dell'art. 18 della presente Legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone e della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con Regolamento, e per la esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per la esecuzione della presente Legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del demanio, e con mandati del Ministero dei lavori pubblici, annualmente erogate in sussidio al consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare nei Comuni anzidetti coi mandati del Ministro dell'istruzione pubblica.

I conti degli agenti contabili di tali somme ed il conto della amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei conti a norma della Legge 14 agosto 1862.

Art. 15. Nella città di Cosenza sarà istituito un collegio di cinque arbitri mappellabili, nominati due dal presidente del tribunale civile di Cosenza, uno dal presidente di Catanzaro, uno dal prefetto di Cosenza ed uno dal prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la

quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal demanio. Giudicheranno altresì in tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa Legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il demanio ed i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni".

Art. 2. Il collegio arbitrale dovrà entro tutto l'anno 1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

14.3.21. Regio Decreto

Che modifica il Regolamento sulla Sila di Calabria

Vista la Legge 25 maggio 1876, n. 3124 sulla Sila di Calabria;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta Legge, approvato col RD 12 agosto 1877, n. 4012;

Visto il RD 5 agosto 1878, n. 4513 concernente l'azienda del fondo speciale Silano;

Vista la Legge 23 dicembre 1880, n. 5795, colla quale sono modificati gli articoli 8, 14 e 15 di quella sopracitata del 25 maggio 1876;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze reggente il Ministero del tesoro, e del Ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli articoli 31, 43, 63, 65, 66, 67, 68, 85 e 95 del Regolamento approvato con RD del 12 agosto 1877, n. 4012 per la esecuzione della Legge 25 maggio 1876, n. 3124 sulla Sila di Calabria sono sostituiti i seguenti:

"Art. 31. La riscossione delle prestazioni attuali di fida e giogatico o granetteria da corrispondersi a titolo d'interesse dai possessori delle difese della Sila Regia pel tempo dal 10 giugno 1876 fino a tutto il 15 agosto dell'anno successivo a quello nel quale avrà luogo la liquidazione del loro debito, sarà effettuata alla scadenza e nei modi attualmente in vigore per le prestazioni anzidotte.